

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 213/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1622]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 per quanto riguarda il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di un preparato di *Clostridium butyricum* (FERM-BP 2789) ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 1zzzt (Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1086**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017 (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 22).»

2. Al punto 1zzzzzn (Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1126**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

⁽¹⁾ GU L 156 del 20.6.2017, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13.

3. Al punto 2zb (Regolamento (UE) n. 373/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 1126**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»
4. Al punto 95 (Regolamento (UE) n. 374/2013 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32017 R 1126**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»
5. Al punto 116 (Regolamento (UE) n. 1108/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32017 R 1126**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1086 e (UE) 2017/1126 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per il comitato misto SEE

La presidente

Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.